

**VERBALE DI MODIFICA DELLO STATUTO ASSOCIATIVO
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2024 (duemilaventiquattro)

il giorno primo

del mese di luglio

alle ore diciassette e minuti venti,

a San Giuliano Milanese, nel mio Studio in Via Matteotti n. 10,
avanti a me dott. Alessandro Balti, Notaio in Lodi, iscritto presso
il Collegio Notarile del Distretto di Milano,

sono comparsi i signori

SIMS (cognome) **VICKIE LELA** (nome), nata a Syracuse (Stati Uniti d'A-
merica) il 22 febbraio 1956, residente a Cernusco sul Naviglio (MI)
in Via Bourdillon n. 33, codice fiscale SMS VKL 56B62 Z404N, cittadi-
na italiana,

DODDS (cognome) **RUPERT ALISTAIR** (nome), nato a Jersey (Regno Unito)
il 3 febbraio 1958, residente a Comignago (NO), in Via Guglielmo Mar-
coni n. 9, codice fiscale DDD RRT 58B03 Z114U, cittadino britannico,
che mi dichiara di saper parlare, leggere e scrivere in lingua ita-
liana,

i quali dichiarano di intervenire al presente atto nella loro
qualità, rispettivamente, la signora VICKIE LELA SIMS di Cappellana
Presidente dimissionaria, nonché mandataria, e il signor RUPERT
ALISTAIR DODDS di Vicepresidente, nonché legale rappresentante,
dell'Associazione non riconosciuta

**"CAPPELLANIA DI ALL SAINTS' ANGLICAN CHURCH MILAN DELLA CHIESA D'IN-
GHILTERRA"**, con sede a Milano, in Via Solferino n. 17,

in forza dei poteri ad essi conferiti a norma degli articoli 5 e 22
del vigente statuto, nonché in forza del mandato conferito con il
verbale di assemblea degli associati di detta Associazione del 24
maggio 2023, a mio rogito, Rep. n. 7355, Racc. n. 5904, registrato a
Lodi il 5 giugno 2023 al n. 3947, Serie 1T.

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premessi che:

- i rapporti tra la Repubblica Italiana e l'Associazione "Chiesa
d'Inghilterra" sono regolati dall'Intesa sottoscritta in data 30 lu-
glio 2019 dalla Chiesa d'Inghilterra, allora rappresentata dalla si-
gnora VICKIE LELA SIMS, e approvata con la Legge del 29 dicembre 2021
n. 240;

- con il verbale di assemblea da me ricevuto per atto pubblico in
data 24 maggio 2023 n. 7355/5904 di Repertorio, registrato a Lodi il
5 giugno 2023, gli associati hanno deliberato tra l'altro:

1) di acquisire la personalità giuridica ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 9 della Legge del 29 dicembre 2021 n. 240;

2) di approvare il nuovo testo di Statuto proposto dal Presidente,
composto di 31 (trentuno) articoli;

3) di autorizzare il Presidente ad apportare alle anzidette delibere
e all'allegato Statuto le eventuali modifiche, soppressioni o aggiun-
te che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle
Pubbliche Autorità competenti e pertanto ogni tipo di modifica neces-

**Registrato a:
LODI
il 16/07/2024
n. 4921
Serie 1T
Pagati € 245,00**

saria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle Persone Giuridiche o per qualsivoglia altro adempimento, anche di natura fiscale, che sia richiesto dalle Pubbliche Autorità, nonché di autorizzare il Presidente a compiere ogni altro atto e deposito, a rilasciare ogni dichiarazione in genere e a fare tutto quanto si ritenesse necessario, anche per richiesta della Pubblica Autorità, per l'iscrizione dell'Associazione del Registro delle Persone Giuridiche;

- fra le disposizioni del nuovo statuto approvato vi era anche quella relativa alla denominazione dell'Associazione, che testualmente, all'articolo 1 dello statuto, veniva così stabilita: "CAPPELLANIA DI ALL SAINTS' ANGLICAN CHURCH MILAN DELLA CHIESA D'INGHILTERRA";

- con comunicazione del 9 maggio 2024, che si allega al presente verbale sotto la **lettera "A"**, la Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo ha interrotto il procedimento di iscrizione dell'Associazione nel Registro delle Persone Giuridiche, ritenendo necessario che, per esigenze di certezza giuridica, l'Associazione adotti la medesima letterale denominazione contenuta nella Legge del 29 dicembre 2021 n. 240 e precisamente "CAPPELLANIA DI MILANO DELL'ASSOCIAZIONE CHIESA D'INGHILTERRA";

- la signora VICKIE LELA SIMS, in qualità di firmataria dell'Intesa tra lo Stato Italiano e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra", sottoscritta in data 30 luglio 2019 e approvata con la Legge del 29 dicembre 2021 n. 240, dichiara e attesta che l'Associazione denominata "CAPPELLANIA DI ALL SAINTS' ANGLICAN CHURCH MILAN DELLA CHIESA D'INGHILTERRA" si identifica con la "CAPPELLANIA DI MILANO DELL'ASSOCIAZIONE CHIESA D'INGHILTERRA", così come denominata nella Legge del 29 dicembre 2021 n. 240;

- il sig. Rupert Alistair Dodds, non essendo ancora stato eletto un nuovo Presidente dell'associazione, ne è oggi l'unico rappresentante;

- i comparenti, al fine del completamento del procedimento di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, intendono ora modificare il testo di statuto dell'Associazione, aggiornato e adeguato alle richieste di modifica ritenute imprescindibili per l'iscrizione da parte della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo;

tutto ciò premesso,

i comparenti, signori VICKIE LELA SIMS e RUPERT ALISTAIR DODDS, nella loro qualità, rispettivamente, di Cappellana mandataria e Vicepresidente, nonché legale rappresentante, dell'Associazione, delegati e autorizzati dagli associati dell'Associazione non riconosciuta "CAPPELLANIA DI ALL SAINTS' ANGLICAN CHURCH MILAN DELLA CHIESA D'INGHILTERRA", in forza del verbale sopra citato, nonché a norma degli articoli 5 e 22 del vigente statuto, dichiarano di rettificare la delibera di adozione del nuovo statuto assunta con l'anzidetto verbale di assemblea da me ricevuto in data 24 maggio 2023, adeguando normativamente la denominazione dell'Associazione in conformità alla comunicazione della Prefettura Di Milano - Ufficio Territoriale del Governo di cui in premessa, e pertanto modificano lo statuto dell'Associazione, al fine del suo invio alla Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo, precisando che è stato modificato l'articolo 1

del vigente Statuto, come segue:

"DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) È costituita un'associazione con la denominazione: "Cappellania di Milano dell'Associazione Chiesa di Inghilterra", d'ora in poi detta anche l'"Associazione, che esercita e ha sempre esercitato altresì la propria attività come "CAPPELLANIA DI ALL SAINTS' ANGLICAN CHURCH MILAN DELLA CHIESA D'INGHILTERRA".

A ciò aderendo io Notaio prendo atto della modifica dello statuto dell'Associazione che, aggiornato all'assunta modifica, si allega al presente verbale sotto la **lettera "B"**.

Le spese e tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione.

I componenti mi dispensano della lettura degli allegati.

Del presente atto, ad esclusione degli allegati, avendone ricevuto espressa dispensa, ho dato lettura alle parti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti cinquantacinque. Consta il presente atto di un foglio da me Notaio interamente scritti con mezzi meccanici e completati a mano su tre pagine per intero e fin qui della quarta.

Firmato: VICKIE LELA SIMS

Firmato: RUPERT ALISTAIR DODDS

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -



Firmato digitalmente da:

FABRIZIO DONATIELLO
Ministero dell'Interno/97149560589
Firmato il 09/05/2024 17:03
Seriale Certificato: 8198882212921307640
Valido dal 11/09/2023 al 12/04/2033
Ministero della Difesa - CA di Firma Digitale

All "A" REP. 8602 e RACC 6969



Prefettura di Milano
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. C 250 A. 16/119 - Area IV

Milano, 9 maggio 2024

Alla Cappellania di
"All Saints' Anglican Church Milan"
della Chiesa di Inghilterra
Via Solferino, 17
MILANO

OGGETTO: CAPPELLANIA DI "ALL SAINTS' ANGLICAN CHURCH MILAN" DELLA CHIESA DI INGHILTERRA, con sede in Milano, via Solferino, 17 - Istanza di riconoscimento come persona giuridica agli effetti civili ai sensi della Legge n. 240 del 29.12.2021.

Con riferimento all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica della Cappellania di "All Saints' Anglican Church Milan" della Chiesa di Inghilterra, si comunica, conformemente al parere espresso al riguardo dal superiore Ministero dell'Interno - Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, che, per esigenze di certezza giuridica, l'Ente dovrà adottare la medesima denominazione contenuta nella legge di intesa con lo Stato Italiano, ovvero: **"Cappellania di Milano dell'Associazione Chiesa di Inghilterra"**, modificando di conseguenza lo Statuto di cui all'allegato C dell'atto pubblico repertorio 7355 del 24 maggio 2023.

Si resta in attesa della documentazione richiesta e si resta a disposizione per ogni chiarimento.

IL DIRIGENTE
IL VICEPREFETTO AGGIUNTO
(Donatiello)

Prefettura Milano - UTG - Prot. Uscita N.0154130 del 09/05/2024

ALLEGATO "B" REP. 8602 e RACC. 6969

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CAPPELLANIA DI ALL SAINTS' ANGLICAN CHURCH

MILAN DELLA CHIESA D'INGHILTERRA"

PREMESSA

Le "Cappellanie", come anche le "Congregazioni", ("Chaplaincies & Congregations"), sono articolazioni territoriali della "Chiesa d'Inghilterra".

Per Cappellania s'intende un gruppo di persone dello stesso luogo che si riunisce regolarmente per pregare, che ha un proprio ministro di culto permanente e una propria chiesa o cappella privata; mentre, per Congregazione s'intende un gruppo di persone dello stesso luogo che si riunisce regolarmente per pregare ma che non ha un ministro di culto permanente e una propria chiesa o cappella privata. Ciascuna Cappellania e Congregazione ha un "ministro di culto": Cappellano o Presbitero, che la rappresenta, unitamente ai Rappresentanti al Sinodo dell'Arcidiaconato ("Archdeaconry Synod Representative"), nell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" stabilita in Roma, Via del Babuino n. 153.

Le Cappellanie e le Congregazioni site in Italia fanno parte dell'Arcidiaconato d'Italia e Malta, che a sua volta costituisce un'articolazione territoriale della Diocesi in Europa ("Diocese in Europe"), che è una diocesi della Chiesa d'Inghilterra ed è conosciuta anche con il nome di Diocesi di Gibilterra in Europa ("Diocese of Gibraltar in Europe"). La Diocesi in Europa comprende tutti i territori in Europa (escluso il Regno Unito e l'Irlanda) inclusa l'Islanda, la Tur-

chia, il Marocco ed i territori ex sovietici. Capo della Diocesi in Europa è il Vescovo di Gibilterra in Europa ("Bishop of Gibraltar in Europe"), detto anche "Vescovo diocesano".

A sua volta l'Arcidiaconato d'Italia e Malta è retto dall'Arcidiacono d'Italia e Malta ("Archdeacon of Italy and Malta"), il quale è la suprema autorità ecclesiastica della Chiesa d'Inghilterra in Italia, ed è nominato dal Vescovo diocesano della Diocesi in Europa della Chiesa d'Inghilterra. L'Arcidiacono è responsabile sotto la guida del Vescovo diocesano: i) della vita liturgica, spirituale e sociale del clero e dei fedeli; ii) del mantenimento dell'unità nella fede e nella dottrina; iii) dell'amministrazione canonica dei sacramenti; iv) della predicazione della Parola divina e delle missioni.

L'Arcidiacono rappresenta sul territorio italiano i rapporti tra la Chiesa d'Inghilterra e le altre Chiese e Confessioni religiose; ha la responsabilità della protezione, custodia e gestione mediata del patrimonio ecclesiastico. L'Arcidiacono sottopone annualmente al Vescovo diocesano una relazione sulle attività svolte nell'Arcidiaconato, in particolare dando informazioni sulle modalità d'impiego delle fonti di finanziamento e sulle operazioni gestionali. L'Arcidiacono dirige e decide, altresì, quale amichevole compositore, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Infine, l'Arcidiaconato d'Italia e Malta si relaziona con

l'Arcivescovo di Canterbury ("Archbishop of Canterbury"), il quale, oltre ad essere l'Arcivescovo e Metropolita della Provincia di Canterbury ed il Vescovo della Diocesi di Canterbury, è Primate di tutta l'Inghilterra; in quanto tale, è capo religioso della Chiesa d'Inghilterra e delle diocesi in cui essa si articola.

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) È costituita un'associazione con la denominazione: "Cappellania di Milano dell'Associazione Chiesa di Inghilterra", d'ora in poi detta anche l'"Associazione, che esercita e ha sempre esercitato altresì la propria attività come "CAPPELLANIA DI ALL SAINTS' ANGLICAN CHURCH MILAN DELLA CHIESA D'INGHILTERRA".

Art. 2) L'Associazione ha sede in Milano nella via Solferino, n. 17, presso la chiesa e gli uffici della All Saints' Anglican Church.

GIURISDIZIONE E DURATA

Art. 3) Il presente statuto per l'Associazione si applica per il Comune di Milano, e fino all'istituzione di nuove Cappellanie o Congregazioni, nel territorio del detto Comune.

Art. 4) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

LEGALE RAPPRESENTANTE

Art. 5) Il Presidente del Consiglio della Cappellania e legale rappresentante dell'Associazione è di diritto il Cappellano, ministro di culto permanente della Cappellania, nominato dal Vescovo.

Art. 6) Il legale rappresentante dell'Associazione è domiciliato presso la sede della stessa.

FINALITÀ ED ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7) L'Associazione non ha fini di lucro e ha per scopo il perseguimento, in sede locale, della missione della Chiesa d'Inghilterra, e, nella piena coscienza che l'opera spirituale sia intimamente legata all'agire sociale, promuovere e realizzare ogni opportuna attività sociale e assistenziale. In tema di fede, dottrina e apostolato, l'Associazione riconosce la guida spirituale dell'Arcidiacono d'Italia e Malta, ed ha lo scopo di diffondere localmente l'Evangelo di Gesù Cristo in conformità alla Confessione anglicana e la tradizione della Chiesa d'Inghilterra. L'Associazione svolge direttamente o tramite i suoi associati le seguenti attività: a) cura e promuove tra i fedeli della circoscrizione la professione e il mantenimento della fede cristiana secondo la Confessione anglicana e la tradizione della Chiesa d'Inghilterra; b) celebra tutte quelle funzioni liturgiche come la santa messa, i battesimi, le comunioni, i matrimoni, i funerali, etc. secondo la Confessione anglicana e la tradizione della Chiesa d'Inghilterra; c) assicura l'assistenza spirituale ai fedeli residenti presso la sua circoscrizione, come anche l'assistenza ai cittadini provenienti o meno dai Paesi del Commonwealth; d) cura e promuove l'educazione religiosa; e) cura e mantiene rapporti con le altre Chiese e Confessioni religiose presenti in Italia, promuovendo la collaborazione e partecipando tra l'altro a conferenze e convegni che favoriscano il dialogo ecumenico e l'unità dei cristiani.

In tema di attività sociale e assistenziale, l'Associazione svolge direttamente o tramite i suoi associati le seguenti attività: a) promuove ogni opportuna attività sociale ed assistenziale; b) organizza

conferenze, manifestazioni, comitati, campagne missionarie, mostre,

spettacoli, etc., direttamente, o tramite gli associati o altre

strutture esterne alla Chiesa d'Inghilterra, per promuovere la fede;

c) assicura l'assistenza materiale ai fedeli residenti in Italia che

sono soggetti alla giurisdizione dell'Arcidiaconato, come anche l'as-

sistenza ai cittadini provenienti o meno dai Paesi del Commonwealth.

L'Associazione, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e concludere

tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi

sociali, collaborando anche con altre associazioni o enti, nazionali

o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie alle finalità.

Con carattere meramente strumentale per il conseguimento dei propri

scopi, sia in tema di fede che di attività sociale, l'Associazione

potrà chiedere all'Unione Europea, allo Stato, alle Regioni, alle

Province, ai Comuni e ad altri enti preposti, sia pubblici che pri-

vati, sia nazionali che internazionali, contributi di ogni genere e

tipo nonché crediti a breve, medio e lungo termine anche a tasso age-

volato previsti dalle leggi in vigore e da quelle emanande. Potrà ot-

tenere, per le iniziative ammesse, le agevolazioni fiscali e gli

sgravi degli oneri sociali previsti dalla legge.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 8) Ciascuna Cappellania gode dell'autonomia finanziaria, fatti

salvi i poteri di ispezione e di vigilanza da parte del Vescovo dio-

cesano o suo delegato.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) Dalle somme depositate presso il c/c IT 31 M 02008 01611

000100949889, Banca UniCredit, Filiale di Milano, Via della Moscova, n. 58; dalle somme depositate con la Diocesi in Europa sul c/c n. 2528 in Inghilterra; e dalle somme depositate su CBF Deposit Fund No. 364025070D;

b) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

c) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) Da eventuali erogazioni, offerte, donazioni, elargizioni e lasciti dai membri dell'Associazione o da persone fisiche o da persone giuridiche, italiane e non.

Art. 9) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) Dal contributo associativo annuo dei suoi Associati;

b) Dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse il cui reddito è vincolato allo scopo dell'Associazione;

c) Da eventuali fonti di reddito patrimoniale;

d) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

e) Da finanziamenti previsti dalla normativa italiana o di provenienza europea in tema di aiuti pubblici alle confessioni.

Art. 10) Le risorse patrimoniali e finanziarie saranno utilizzate unicamente per la realizzazione delle finalità dell'Associazione. In particolare, in tema di attività sociale ed assistenziale, al fine di assicurare l'assistenza materiale ai fedeli - assistenza genericamente intesa e non limitata, quindi, ai soli bisogni essenziali della

vita ma comprensiva anche di quelle necessità ed urgenze ritenute meritevoli di aiuto e rispondenti agli scopi dell'Associazione -, è istituito un fondo di riserva a ciò destinato.

E' vietata la distribuzione agli associati di utili, riserve o somme a qualsiasi titolo pervenute.

Art. 11) L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio della Cappellania il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

ASSOCIATI, DIRITTI ED OBBLIGHI E CONDIZIONE DELLA LORO AMMISSIONE

Art. 12) Associati fondatori, ordinari ed onorari.

Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:

- Associati fondatori;
- Associati ordinari;
- Associati onorari.

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e firmato il contratto associativo nonché coloro che avendone fatto richiesta prima della costituzione, vengano iscritti e versino la quota prevista per i fondatori entro i successivi tre mesi.

Sono associati ordinari coloro che, condividendone la finalità, intendono contribuire al sostegno della stessa, versando la quota associativa annuale.

Sono associati onorari coloro che vengono nominati tali nell'atto costitutivo o con delibera del Consiglio della Cappellania e gli stessi

non sono tenuti al versamento di alcun contributo annuale.

Indipendentemente dalle dette qualifiche, il rapporto associativo e la partecipazione alla vita associativa degli associati devono essere effettivi.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Possono essere associate le persone fisiche che, condividendone lo scopo e la finalità, si impegnino a realizzarli.

Possono essere associati chierici, titolari di licenza clericale ("Bishop's Licence") e fedeli laici; questi ultimi solo se iscritti nell'apposito registro ("Electoral Roll").

Ad eccezione degli associati onorari, le domande di ammissione ad associato, indirizzate al Consiglio della Cappellania, devono essere approvate con formale delibera del Consiglio della Cappellania e parere favorevole dell'Arcidiacono d'Italia e Malta. Il Consiglio della Cappellania approverà le domande d'ammissione che sono conformi ai criteri d'ammissione dell'Electoral Roll come stabiliti dalla Diocesan Constitution e dalle Church Representation Rules in vigore.

In caso di mancata approvazione, è possibile proporre ricorso scritto al Vescovo di Gibilterra entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio della Cappellania.

Art. 13) Diritti e doveri degli associati.

Tutti gli associati hanno uguali diritti. Essi possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e intervenire alle assemblee. Tutti gli associati hanno diritto di voto e possono eserci-

tarlo, nel rispetto dei criteri della Chiesa d'Inghilterra secondo le linee guida e le procedure Diocesane in vigore, direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e atto costitutivo.

Tutti gli associati, ad eccezione degli associati fondatori e onorari, sono tenuti al versamento di una quota associativa, la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio della Cappellania.

Art. 14) Recesso dell'associato.

Ogni associato ha facoltà di recedere dall'Associazione inviando comunicazione scritta al Consiglio della Cappellania, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno trenta giorni prima della data in cui intende recedere.

Art. 15) Esclusione dell'associato.

L'esclusione dell'associato può aver luogo:

- per gravi inadempienze agli obblighi statutari o per comportamenti ritenuti disonorevoli o ostacolo al buon andamento e buon nome dell'Associazione;
- per ripetuto mancato pagamento della quota associativa.

La delibera di esclusione di un associato è assunta nel rispetto dei criteri stabiliti nella Diocesan Constitution e nelle Church Repre-

sentation Rules in vigore.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio della Cappellania, previo parere favorevole dell'Arcidiacono d'Italia e Malta. La delibera di esclusione è appellabile con ricorso scritto al Vescovo di Gibilterra entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio della Cappellania.

Art. 16) Definizione del rapporto associativo.

La qualità di associato cessa per recesso, esclusione o morte dell'associato. Gli associati receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 17) Organi dell'Associazione:

Sono organi dell'Associazione:

- 1) Il Cappellano;
- 2) Il Corpo dei fedeli laici della Cappellania ("Electoral Roll");
- 3) Il Consiglio della Chiesa e Cappellania ("Consiglio della Cappellania");
- 4) L'Assemblea Generale Annuale;
- 5) Il Revisore legale dei conti.

Art. 18) Il Cappellano

Il Cappellano è il ministro di culto, o presbitero, preposto alla Cappellania.

Il Cappellano ha la responsabilità della vita liturgica e culturale dei fedeli della sua cappellania. Egli è nominato dal Vescovo dioce-

sano, previo assenso dei due Fedeli Laici scelti per l'occasione e che possono essere gli stessi Fedeli Laici Rappresentanti della Cappellania ("Churchwardens") eletti a tal fine dall'Assemblea Annuale Generale della Cappellania.

Il Cappellano, unitamente ai Rappresentanti al Sinodo dell'Arcidiaconato ("Archdeaconry Synod Representative"), rappresenta la Cappellania cui è preposto all'interno dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" stabilita in Roma, Via del Babuino n. 153, partecipando alla sua "Assemblea Generale Annuale ("AGM: Annual General Meeting"), con diritto di voto.

Ciascun presbitero preposto a una Cappellania può ricevere da parte della stessa una somma finalizzata al suo sostentamento. Il presbitero che indulga a un comportamento non conveniente o tale da ingenerare pubblico scandalo o che commetta azioni contrarie alle richiamate leggi ecclesiastiche e alle disposizioni dell'Arcidiaconato può essere soggetto all'azione disciplinare sotto il Regolamento della Disciplina del Clero ("Clergy Discipline Measure" e successive misure e procedure adottate dalla Diocesi) della Chiesa d'Inghilterra. Il Cappellano risiede stabilmente entro i confini della Cappellania e, solo dietro autorizzazione dell'Arcidiacono, al di fuori di questa. I presbiteri provenienti dall'estero possono celebrare funzioni religiose e svolgere attività pastorali sul territorio dell'Arcidiaconato solo dietro autorizzazione espressa del Vescovo diocesano.

Art. 19) Il Corpo dei fedeli laici della Cappellania

Il Corpo dei fedeli laici della Cappellania ("Electoral Roll") è co-

stituito dai fedeli laici iscritti nell'apposito registro ("Electoral Roll") istituito in ciascuna Cappellania, e partecipa al Consiglio e all'Assemblea Generale Annuale della Cappellania. Il menzionato registro è revisionato (con riferimento ai nominativi, indirizzi, etc.) ogni anno ed è rinnovato integralmente ogni sei anni. Sarà cura del Responsabile del Registro dei Fedeli Laici della Cappellania ("Electoral Roll Officer"), ed in sua assenza del Cappellano, istituire e curare detto registro. I fedeli di ciascuna Cappellania possono fare richiesta e iscriversi al Registro dei Fedeli laici della propria Cappellania di appartenenza compilando l'apposito modulo. Ogni fedele ha il diritto di essere iscritto al Registro dei Fedeli laici purché sia battezzato, sia maggiore di anni 16 (sedici), abbia firmato l'apposito modulo di domanda e dichiarare quanto specificato nell'art. 28 della Costituzione della Diocesi in Europa del 1995, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20) Il Consiglio della Chiesa e Cappellania ("Consiglio della Cappellania")

Il Consiglio della Chiesa e Cappellania ("Chaplaincy Church Council"), in breve "Consiglio della Cappellania", è regolato dalla Costituzione della Diocesi in Europa, Londra (Regno Unito) del 1995 ("Constitution of the Diocese in Europe"), e successive modifiche ed integrazioni, e dalle linee guida e le procedure Diocesane in vigore, ed è composto dal Cappellano, che lo presiede ex officio, dai Fedeli laici Rappresentanti iscritti al Registro dei Fedeli laici, nominati e autorizzati a partecipare al Consiglio della Chiesa secondo la co-

stituzione della propria Cappellania, e dai soggetti indicati nell'art. 30 della Costituzione della Diocesi in Europa del 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21) Compiti e regole di funzionamento del Consiglio della Cappellania

Il Consiglio della Chiesa e Cappellania, unitamente al Cappellano, ha come finalità il coordinamento delle attività per: diffondere all'interno della Cappellania la missione della Chiesa d'Inghilterra; discutere di questioni che riguardano la Chiesa d'Inghilterra o altre questioni religiose o di pubblico interesse; mettere a conoscenza e rendere effettiva qualsiasi disposizione del Sinodo diocesano o Sinodo dell'arcidiaconato, ma senza pregiudicare i poteri del Consiglio della Cappellania su qualsiasi questione particolare; amministrare le finanze della Cappellania inclusa la raccolta dei soldi e l'amministrazione di essi per gli scopi della Cappellania e tenere la contabilità; curare, mantenere e conservare (gestione mediata) il fabbricato, i beni e gli ornamenti della chiesa a meno che questo compito non sia stato altrimenti affidato; informare il Sinodo diocesano e il Sinodo dell'arcidiaconato sulle questioni sottoposte al Consiglio della Cappellania e valutate come rilevanti; nominare il Responsabile per la Salvaguardia dei Bambini e degli Adulti vulnerabili ("Safeguarding Officer") .

Il Consiglio della Chiesa e Cappellania è costituito da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) Consiglieri scelti tra gli associati, uno dei quali, il Cappellano, scelto in ragione del suo

ufficio, gli altri eletti dall'Assemblea (eletti in base alle proporzioni previste dalla Costituzione della Diocesi in Europa, Londra (Regno Unito) ("Constitution of the Diocese in Europe") del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Manuale della Diocesi in Europa ("Diocese in Europe Handbook", London, 2001) e successive modifiche.

I Consiglieri restano in carica per un triennio o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dall'Assemblea all'atto della loro nomina, e sono rieleggibili.

I Rappresentanti al Sinodo dell'Arcidiaconato ("Archdeaconry Synod Representative"), alla scadenza del primo triennio, sono rieleggibili per un successivo triennio senza soluzione di continuità.

I Churchwardens restano in carica per un anno e sono nominati non più tardi del 31 maggio di ciascun anno e sono rieleggibili di anno in anno fino ad un periodo massimo di sei anni, se non diversamente regolato o previsto dall'Assemblea.

La nomina dei Consiglieri può essere revocata in ogni tempo dall'Assemblea.

Se per qualsiasi causa vengono a cessare uno o più Consiglieri, gli altri Consiglieri devono convocare l'Assemblea per procedere alla sostituzione. I nuovi Consiglieri durano in carica fino alla normale scadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, a richiesta del Presidente oppure di almeno tre Consiglieri, e comunque è convocato una volta ogni 6 (sei) mesi e tutte le volte necessarie a

consentirne un efficiente svolgimento delle proprie attività.

Il Consiglio si riunisce presso la sede dell'Associazione. Per motivate ragioni la riunione può svolgersi in altro luogo, e anche fuori del Comune ove è posta la sede dell'Associazione, purché in Italia, oppure può svolgersi anche in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il Presidente convoca il Consiglio della Cappellania anche per via breve:

- almeno 10 (dieci) giorni liberi, mediante affissione su ciascuna porta principale delle chiese o vicino ad esse, e nel caso di edifici nella cappellania autorizzati all'esercizio del culto pubblico, in luogo facilmente visibile ai membri della congregazione; e

- almeno n. 7 giorni liberi, mediante lettera raccomandata spedita o consegnata a mano a ciascuno degli associati e ad ogni persona che il Consiglio ha invitato a partecipare al Consiglio, o mediante comuni-

cazione per posta elettronica purché sia certificata la ricezione.

Nella convocazione devono essere indicate la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio della Cappellania, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è rivestito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche.

Il Consiglio della Cappellania può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio della Cappellania nomina nel proprio seno un Vicepresidente laico, un Segretario ("Secretary") e un Tesoriere ("Treasurer"). Valutata ogni concreta circostanza e le specifiche competenze individuali, il Consiglio può nominare un Segretario che assolva anche le funzioni di Tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali s'intendono esercitati a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro compito di Consigliere.

Art. 22) Il Presidente

Il Presidente del Consiglio della Cappellania è il Cappellano. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, in giudizio e di fronte ai terzi; convoca e presiede il Consiglio

della Cappellania e l'Assemblea dei soci. In caso di impedimento il
Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 23) Il Segretario

Il Segretario è designato tra i componenti del Consiglio della Cappellania, su indicazione del Presidente.

Egli coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione: Assemblea degli associati, Consiglio della Cappellania, e Collegio dei Revisori;

Art. 24) Il Tesoriere

Il Tesoriere è designato tra i componenti del Consiglio della Cappellania, su indicazione del Presidente.

Egli ha i seguenti compiti:

- a) gestisce le somme liquide ed i conti correnti dell'Associazione;
- b) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio della Cappellania;
- c) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e quello consuntivo, che sottopone al Consiglio della Cappellania nei tempi stabiliti.

Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili.

Art. 25) L'Assemblea Generale Annuale

L'Assemblea Generale Annuale ("AGM: Annual General Meeting") della Cappellania è tenuta da ciascuna Cappellania entro il 31 maggio di ogni anno.

Vi partecipano, oltre al Cappellano, gli iscritti al Registro dei Fedeli laici della stessa Cappellania. L'Assemblea Generale Annuale elegge per ciascuna Cappellania i due Fedeli laici Rappresentanti ("Churchwardens") ed i Rappresentanti al Sinodo dell'Arcidiaconato ("Archdeaconry Synod Representative").

Questi ultimi possono essere uno o più in funzione del numero degli iscritti sul Registro dei Fedeli Laici, e rappresentano, unitamente al Cappellano, la Cappellania all'interno dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" stabilita in Roma, Via del Babuino n. 153, partecipando alla sua "Assemblea Generale Annuale ("AGM: Annual General Meeting"), con diritto di voto.

L'Assemblea nomina il Responsabile del Registro dei Fedeli ("Electoral Roll Officer").

L'Assemblea Generale Annuale è convocata dal Consiglio della Chiesa e Cappellania, che stabilisce la data, l'ora, il luogo, e l'ordine del giorno; inoltre, la convocazione è comunicata dal Cappellano ai fedeli della Cappellania d'appartenenza. Ciascun presbitero preposto a una Cappellania ed il relativo Tesoriere sono tenuti ad inviare annualmente entro il mese di settembre al Tesoriere della Diocesi in Europa ed al Consiglio delle Finanze un rendiconto della gestione pa-

trimoniale e finanziaria della medesima Cappellania. Copia dello stesso rendiconto viene inviata all'Arcidiacono.

Art. 26) Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea Generale Annuale è regolata dalla Costituzione della Diocesi in Europa, Londra (Regno Unito) del 1995 ("Constitution of the Diocese in Europe"), e successive modifiche ed integrazioni, e dalle Church Representation Rules in vigore.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati, ed in seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della prima convocazione, delibera validamente a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, in prima convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 31 maggio di ogni anno per deliberare in ordine all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e agli indirizzi generali dell'Associazione, per eleggere eventuali membri del Consiglio della Cappellania se dimissionari o scaduti e per approvare le linee programmatiche dell'As-

sociazione proposte dal Consiglio della Cappellania.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Consiglio della Cappellania almeno una volta all'anno ed inoltre quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2/5 (due quinti) degli associati; in via straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio della Cappellania o da almeno 2/5 (due quinti) degli associati con lettera motivata.

L'Assemblea deve essere convocata, almeno 15 (quindici) giorni liberi dalla data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata spedita o consegnata a mano a ciascuno degli associati o mediante comunicazione per posta elettronica purché sia certificata la ricezione, indicando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Ogni associato può farsi rappresentare esclusivamente da altro associato, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta. È ammessa al massimo 1 (una) delega per ogni associato.

L'Assemblea all'inizio deve nominare il Presidente, che può essere diverso da quello dell'Associazione, ed un Segretario. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di leggere l'ordine del giorno, accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti, dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo delle deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Le votazioni dell'Assemblea si attuano con le modalità di volta in volta stabilite.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea. I verbali delle As-

semblee dovranno essere raccolti in un apposito libro. Il libro delle Assemblee degli associati resta sempre depositato presso la sede ed ogni associato può consultarlo.

L'Assemblea si svolge presso la sede dell'Associazione. Per motivate ragioni la riunione può svolgersi in altro luogo, e anche fuori del Comune ove è posta la sede dell'Associazione, purché in Italia, oppure può svolgersi anche in più luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 27) Partecipazione al Sinodo dell'Arcidiaconato

Il Sinodo dell'Arcidiaconato ("Archdeaconry Synod"), d'ora innanzi detto Sinodo, rappresenta l'assemblea annuale delle Cappellanie sul territorio. Il Sinodo è composto dall'Arcidiacono che lo presiede, dai Presbiteri e Cappellani dell'Arcidiaconato, dai Rappresentanti al Sinodo di ciascuna Cappellania e da coloro che sono indicati nell'art. 42 della Costituzione della Diocesi in Europa del 1995, e

successive modifiche e integrazioni. Il Sinodo rappresenta un'occasione d'incontro, di preghiera e di studio, in particolare per discutere dei problemi affrontati dai fedeli nelle Cappellanie e Congregazioni, suggerire soluzioni e assumere decisioni. Tutti coloro che hanno il diritto di partecipare al Sinodo dell'Arcidiaconato hanno diritto di intervenire all'assemblea e hanno diritto ad un voto. Il Sinodo è regolato dalla Costituzione della Diocesi in Europa, Londra (Regno Unito) del 1995 ("Constitution of the Diocese in Europe"), e successive modifiche ed integrazioni, e dalle linee guida e dalle procedure Diocesane in vigore, e delle riunioni viene redatto apposito verbale.

Art. 28) Il Revisore legale dei conti

Nei casi richiesti dalla legge o per volontà dell'Assemblea ordinaria degli associati, viene nominato un organo di controllo (Revisore unico o Collegio dei Revisori) che vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercita altresì il controllo contabile sull'Associazione.

L'Assemblea degli associati elegge il revisore unico o il Collegio dei Revisori. Se costituito quest'ultimo, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, e l'Assemblea ne nomina il Presidente e determina la retribuzione annuale dei revisori per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il/i revisore/i sono scelti tra i soggetti iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 2409 bis del codi-

ce civile.

Le riunioni del Collegio dei Revisori si svolgono con le modalità indicate da questo Statuto per le adunanze del Consiglio della Cappellania.

I revisori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei revisori, per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Al Collegio dei Revisori si applicano, ove in questo statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice civile in quanto compatibili.

SCIoglimento

Art. 29) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'Ente che persegue finalità analoghe ovvero affine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 30) Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione che abbiano ad oggetto diritti dispo-

nibili relativi al rapporto associativo, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte dall'Arcidiacono d'Italia e Malta, il quale deciderà quale amichevole compositore, secondo equità, con decisione non impugnabile.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 31) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge dello Stato italiano.

Firmato: VICKIE LELA SIMS

Firmato: RUPERT ALISTAIR DODDS

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, **Alessandro Balti**, Notaio in Lodi (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Lodi, 31 luglio duemilaventiquattro, nel mio studio in via Legnano n. 10.

File firmato digitalmente dal Notaio Alessandro Balti